

IP144 - H3G-MODIFICA TARIFFA

Provvedimento n. 23633

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 giugno 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare, l'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 22169 del 2 marzo 2011, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dalla società H3G S.p.A. (di seguito anche H3G) consistente nella complessiva opacità delle limitazioni contrattuali unilateralmente introdotte, a partire dal mese di dicembre 2007, in relazione ai profili di traffico dei propri clienti;

VISTA la propria delibera n. 23303 del 14 febbraio 2012, con la quale l'Autorità ha contestato a H3G la violazione dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo per non avere ottemperato alla suddetta delibera n. 22169 del 2 marzo 2011;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Con provvedimento n. 22169 del 2 marzo 2011, adottato a conclusione del procedimento "*PS4455 – H3G - Modifica tariffa*" e notificato in data 16 marzo 2011, l'Autorità ha ritenuto la pratica commerciale posta in essere da H3G a partire dal mese di dicembre 2007, consistente nella complessiva opacità delle limitazioni contrattuali unilateralmente introdotte rispetto ai profili di traffico dei propri clienti, scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle condizioni economiche ed alle modalità di utilizzo dei servizi offerti.

2. In particolare, sulla base dell'esame delle condizioni generali di contratto predisposte da H3G (articolo 17.6 denominato "Responsabilità del Cliente"), l'Autorità ha rilevato che l'applicazione del piano tariffario inizialmente prescelto dall'utente, a seguito delle tariffe unilateralmente introdotte nel dicembre 2007, dipendeva dal rispetto di soglie mensili di traffico declinate in percentuali di traffico in entrata e in uscita, in quantità diverse a seconda della tipologia di operatore di riferimento¹. In base al contratto, in mancanza del rispetto anche di una sola delle condizioni, H3G aveva la facoltà di applicare all'utente un diverso e meno vantaggioso piano tariffario.

3. L'Autorità ha ritenuto che il superamento delle soglie di traffico determinate da H3G dipendeva da numerose e stringenti condizioni di utilizzo che, in quanto non facilmente monitorabili *ex ante* dall'utente, rendevano estremamente difficile l'adozione di scelte di consumo pienamente consapevoli e determinavano una complessiva incertezza in ordine alle effettive condizioni economiche per la fruizione dei servizi offerti dal professionista².

¹ [Nel dettaglio:

a) il traffico (voce o SMS) mensile complessivo verso un singolo operatore, non H3G, doveva essere inferiore al 60% del traffico totale uscente;

b) il totale dei minuti di chiamate ricevute nel mese doveva essere superiore al 10% dei minuti totali di chiamate effettuate nel mese;

c) il volume complessivo di traffico (voce o SMS) mensile verso il complesso degli operatori non H3G doveva essere inferiore all'80% del traffico totale uscente;

d) il traffico (voce o SMS) mensile complessivo effettuato e/o ricevuto in roaming nazionale doveva essere inferiore al 70% del traffico totale in uscita e/o in entrata.]

² [Innanzitutto, le condizioni d'uso di cui alle lettere a) e c), indicate nella nota 1, attinenti a volumi di traffico realizzati con utenti di operatori diversi da H3G, risultavano difficilmente verificabili *ex ante* dal consumatore, attesa l'attuale possibilità per i consumatori di conservare l'originario numero telefonico in caso di migrazione ad altro operatore. Al momento di effettuare la chiamata, il cliente H3G non sarebbe pertanto stato in grado di individuare il gestore di terminazione in base alla sola numerazione dell'utente da contattare.

Considerazioni analoghe sono state svolte in relazione alla condizione prevista al punto b), citato in nota 1 in base alla quale il totale dei minuti di chiamate ricevute nel mese doveva essere superiore al 10% dei minuti totali di chiamate effettuate nel medesimo arco temporale. La formulazione della soglia, infatti, era in larga parte indipendente dal traffico direttamente generato dal cliente H3G e includeva elementi (il numero e la durata delle chiamate ricevute) evidentemente non soggetti al controllo del consumatore.

L'insieme di tali considerazioni ha indotto l'Autorità a rilevare un'estrema complessità e una sostanziale confusorietà che caratterizzavano le modalità stesse di articolazione delle limitazioni contrattuali introdotte dal professionista e la loro conseguente idoneità a indurre in errore il consumatore circa le effettive condizioni economiche di fruizione del servizio.]

4. Con il predetto provvedimento di chiusura, l'Autorità ha richiesto al professionista di comunicare le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida, entro venti giorni dalla data di notifica. Il citato provvedimento n. 22169 del 2 marzo 2011 risulta essere stato notificato al professionista in data 16 marzo 2011.

5. A seguito della predetta richiesta, in data 15 aprile 2011 e in data 12 maggio 2011³, H3G ha fatto pervenire due note ove si è limitata a rappresentare che si sarebbe astenuta da ulteriori applicazioni della propria facoltà contrattuale di modificare le condizioni economiche di offerta a seguito della violazione da parte del cliente delle condizioni d'uso pattuite, così come finora declinate dall'offerta commerciale. L'unica eccezione avrebbe potuto riguardare i clienti *"full roamers"*, ovvero i clienti che utilizzano il servizio esclusivamente in roaming nazionale sulla rete Telecom Italia.

Con comunicazione del 30 maggio 2011, l'Autorità ha preso atto delle iniziative assunte⁴.

6. Successivamente alla comunicazione del 30 maggio 2011, sono emersi elementi nuovi e diversi rispetto a quelli precedentemente rappresentati da H3G aventi ad oggetto la perdurante prospettazione di piani tariffari caratterizzati da numerose e stringenti condizioni di utilizzo.

7. In particolare, con richiesta di intervento pervenuta in data 27 giugno 2011, un consumatore ha segnalato la reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato⁵. In particolare, l'applicazione del piano tariffario "3 Power 10" per utenza mobile ricaricabile dipenderebbe dal rispetto di soglie mensili, difficilmente controllabili e verificabili dagli utenti, espresse in termini di traffico telefonico generato, in entrata e in uscita, con operatori concorrenti, ovvero in modalità di *roaming*, cioè mediante utilizzo delle reti di operatori diversi da H3G. In base alle condizioni generali di contratto, in caso di superamento di dette soglie, H3G avrebbe facoltà di applicare all'utente un diverso e meno vantaggioso piano tariffario denominato "Tua Semplice" che non sarebbe individuabile sul sito internet.

8. Quanto rappresentato dal segnalante appare confermato dalla lettura delle pagine internet oggetto di rilevazione da parte degli Uffici in data 16 novembre 2011⁶. In particolare, il piano tariffario "3 Power 10" è interessato da numerose e stringenti condizioni di utilizzo non monitorabili *ex ante* dall'utente tali da determinare una complessiva incertezza in ordine alle effettive condizioni economiche per la fruizione dei servizi offerti dal professionista. Viene, inoltre, indicato che *"Qualora dai sistemi di rete 3 non risultasse soddisfatta anche una sola delle condizioni sopra indicate, previa comunicazione al Cliente, 3 si riserva la possibilità di applicare le condizioni economiche previste dal Piano Tariffario Tua Semplice"*.

Analoghe condizioni valgono anche per i piani in abbonamento denominati "Top"⁷, laddove è prevista la facoltà di H3G di variare le condizioni applicate nell'ipotesi di mancato rispetto di soglie di traffico in entrata e in uscita.

9. A seguito dell'acquisizione dei predetti elementi, in data 29 novembre 2011, gli Uffici dell'Autorità hanno formulato una richiesta di informazioni ad H3G⁸.

10. Con nota pervenuta in data 16 dicembre 2011⁹, H3G ha fornito riscontro alla predetta richiesta, richiamando il contenuto delle due citate comunicazioni del 15 aprile e del 12 maggio 2011. Nella medesima nota, con riferimento alla prospettazione di offerte tariffarie caratterizzate dalla previsione delle limitazioni di utilizzo oggetto di censura da parte dell'Autorità nel provvedimento n. 22169 del 2 marzo 2011, nella medesima nota del 16 dicembre 2011, il professionista ha tuttavia precisato che *"tali clausole saranno formalmente, e solo formalmente, mantenute per tutta l'offerta esistente e saranno eliminate al momento dell'avvio dei nuovi piani tariffari"*.

11. Ciò posto, dal complesso delle evidenze documentali risulta che la pratica ritenuta scorretta ha continuato ad essere diffusa successivamente al 16 marzo 2011, data di notifica del citato provvedimento n. 22169, con riferimento alla perdurante prospettazione di offerte tariffarie caratterizzate dalla previsione delle limitazioni di utilizzo oggetto di censura da parte dell'Autorità.

12. Pertanto, con provvedimento n. 23303 del 14 febbraio 2012, l'Autorità ha contestato a H3G di aver violato la delibera n. 22169 del 2 marzo 2011.

³ [Cfr. docc. 1-2.]

⁴ [Cfr. doc. 3.]

⁵ [Cfr. doc. 4 dell'indice del fascicolo.]

⁶ [Cfr. doc. 5. In particolare, nella sezione denominata "note" sono presenti le seguenti indicazioni "Per tutti gli attivati a partire dal 1°Giugno 2009 con Piano Ricaricabile, oltre alle Condizioni Generali di Contratto in vigore, si applicano le seguenti ulteriori limitazioni:
- traffico (voce o SMS) mensile complessivo verso un singolo operatore, non 3, inferiore al 60% del traffico totale uscente;
- totale dei minuti di Chiamate ricevute nel mese superiore al 10% dei minuti totali di Chiamate effettuate nel mese;
- traffico (voce o SMS) mensile complessivo effettuato e/o ricevuto in roaming nazionale inferiore al 70% del traffico totale uscente e/o entrante.

A partire dal 29 Marzo 2010 oltre alle suddette limitazioni si applica anche la seguente condizione d'uso:

"il volume complessivo di traffico (voce o SMS) mensile verso il complesso degli operatori non 3 deve essere inferiore all'80% del traffico totale uscente".]

⁷ [Cfr. doc. 8.]

⁸ [Cfr. doc. 6.]

⁹ [Cfr. doc. 7.]

II. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE

13. Il provvedimento di contestazione dell'inottemperanza alla citata delibera n. 22169 del 2 marzo 2011 è stato comunicato ad H3G in data 1° marzo 2012.

H3G ha articolato le proprie difese con memoria pervenuta in data 3 maggio 2012¹⁰, in un'audizione svolta presso gli Uffici dell'Autorità in data 14 maggio 2012 su richiesta della stessa società¹¹e, infine, in una nota pervenuta in data 14 maggio 2012¹².

14. In sintesi, H3G ha sostenuto quanto segue:

la Parte ha contestato l'esistenza di una condotta tale da arrecare un pregiudizio economico rilevante sia in termini di impatto che di pregiudizio in concreto per i clienti che utilizzano i piani tariffari interessati dal provvedimento n. 22169 del 2 marzo 2011 alla luce delle iniziative assunte in ottemperanza alla predetta delibera.

H3G avrebbe, infatti, desistito dall'avvalersi della propria facoltà contrattuale di modificare il piano tariffario a seguito della violazione delle condizioni di uso fissate e non sono stati riscontrati reclami o altre richieste di chiarimenti da parte degli utenti circa le condizioni di uso.

Rispetto alla clientela, il piano tariffario applicato rimane quello selezionato dal cliente al momento della sottoscrizione dell'utenza;

la Parte ha rilevato che l'Autorità aveva già valutato le iniziative assunte da H3G in ottemperanza alla diffida contenuta nel provvedimento n. 22169 del 2 marzo 2011, senza ritenere di svolgere alcun approfondimento istruttorio. In particolare, rispetto a quanto rappresentato nelle due comunicazioni di H3G pervenute in data 15 aprile e 12 maggio 2011, l'Autorità non avrebbe rilevato alcun elemento nuovo nel comportamento adottato dal professionista. In tali comunicazioni, H3G avrebbe indicato che, piuttosto che eliminare o modificare formalmente le condizioni di uso dei propri piani tariffari sottoscrivibili, avrebbe limitato l'esercizio della propria facoltà contrattuale alla sola categoria dei cd. *full roamers*. Inoltre, nelle medesime comunicazioni, H3G avrebbe precisato che limitatamente a quanto riguardava le nuove offerte commerciali che sarebbero state proposte da H3G, queste avrebbero compreso una sola nuova condizione di uso relativa al traffico sviluppato esclusivamente in *roaming* nazionale;

H3G ha sottolineato che non si era impegnata a rimuovere formalmente dalle condizioni di contratto le clausole considerate "opache" e atte a condizionare le libere scelte commerciali e di consumo dei propri clienti, ma piuttosto a non applicarle più in alcun modo, fatta la sola eccezione per i clienti che utilizzavano i servizi di H3G continuativamente ed esclusivamente sotto la rete di un altro operatore (i "*full roamers*").

Posto che l'offerta tariffaria prepagata o postpagata è stata mantenuta inalterata, le clausole relative alle condizioni di uso sono state mantenute immutate in relazione al piano tariffario "3Power 10" o all'offerta abbonamento "Top". Ove fossero state introdotte nuove offerte tariffarie di tipo voce, H3G, in relazione ad esse, avrebbe adottato la sola nuova condizione di uso relativa al traffico sviluppato interamente in *roaming* nazionale;

con nota pervenuta in data 14 maggio 2012, H3G ha comunicato di aver modificato le comunicazioni relative alle condizioni di contratto applicate. In particolare, è prevista l'eliminazione dal sito *internet* (nella sezione note delle schede relative alla descrizione dei Piani tariffari) e dalle *brochures* commerciali di ogni riferimento a qualsiasi genere di condizione di uso dei propri servizi correlata ad una possibile modifica del piano tariffario sottoscritto. Fra il 12 ed il 13 maggio 2012 il sito *internet* è stato modificato. La Parte ha rappresentato che sono in corso di stampa le nuove versioni delle *brochure*, che saranno in diffusione dal 1° giugno. Al riguardo, H3G ha fatto presente di aver posto in essere iniziative ulteriori rispetto a quelle rappresentate nella memoria del 3 maggio oltre che in sede di risposta alla richiesta di informazioni sulle iniziative adottate per ottemperare al provvedimento dell'Autorità n. 22169 del 2 marzo 2011. Infatti, H3G si era riservata di mantenere lo *ius variandi* almeno con riferimento agli utenti *full roamers* ossia nei confronti di quella clientela che dolosamente utilizzava il servizio in *roaming*. Anche tale ipotesi è stata eliminata e, pertanto, H3G ha deciso di non prevedere più alcuna facoltà di variazione del piano tariffario.

III. VALUTAZIONI

15. Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che il comportamento posto in essere dal professionista costituisce inottemperanza alla delibera n. 22169 del 2 marzo 2011.

16. La pratica commerciale presenta il medesimo profilo di scorrettezza già accertato con il citato provvedimento n. 22169 del 2 marzo 2011. Nell'ambito della promozione dei propri piani tariffari, successivamente alla notifica del provvedimento, H3G ha continuato a prospettare piani tariffari caratterizzati da numerose e stringenti condizioni di utilizzo che, in quanto non facilmente monitorabili *ex ante* dall'utente, rendono estremamente difficile l'adozione di scelte di consumo pienamente consapevoli e determinano una complessiva incertezza in ordine alle effettive condizioni economiche per la fruizione dei servizi offerti dal professionista.

17. Con riferimento a quanto rappresentato da H3G nelle proprie difese, circa l'assenza di un pregiudizio in concreto per i consumatori anche alla luce della circostanza che non sarebbe stata esercitata in concreto la facoltà di variare il

¹⁰ [Cfr. doc. 10.]

¹¹ [Cfr. doc. 12.]

¹² [Cfr. doc. 13.]

piano tariffario, si rileva che la tesi appare innanzitutto inconferente, in quanto il presente procedimento non è volto a valutare l'idoneità della pratica ad orientare le scelte economiche del destinatario, bensì la circostanza oggettiva che vi sia stata l'ulteriore diffusione di una condotta che presenta i medesimi profili di scorrettezza oggetto di censura nella delibera n. 22169 del 2 marzo 2011. Tale situazione di fatto indica l'esistenza di una violazione al divieto di continuare a porre in essere una pratica che presenta il medesimo profilo di scorrettezza già oggetto di censura nel provvedimento n. 22169 del 2 marzo 2011.

18. Inoltre, si rileva che la mera perdurante prospettazione di offerte tariffarie con la medesima opacità circa le limitazioni di utilizzo oggetto di censura da parte dell'Autorità nel provvedimento n. 22169 del 2 marzo 2011 appare di per sé idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in ordine alle condizioni economiche e alle modalità di utilizzo dei servizi offerti, rappresentando una continuazione della pratica commerciale scorretta accertata, in violazione della diffida contenuta nel provvedimento n. 22169 del 2 marzo 2011. Essa è di per sé sufficiente ai fini dell'accertamento della violazione della diffida contenuta nel provvedimento n. 22169 del 2 marzo 2011.

19. Pertanto, analogamente a quanto rilevato nel provvedimento n. 22169 del 2 marzo 2011, la condotta di H3G rende estremamente difficile l'adozione di scelte di consumo pienamente consapevoli e determina una complessiva incertezza in ordine alle effettive condizioni economiche per la fruizione dei servizi offerti dal professionista.

20. In ordine a quanto rilevato dalla Parte, circa la prospettata sussistenza di una precedente valutazione dell'Autorità sulle iniziative adottate da H3G per ottemperare al provvedimento n. 22169 del 2 marzo 2011, giova innanzitutto rilevare che, a seguito delle due comunicazioni di H3G pervenute in data 15 aprile e 12 maggio 2011, era seguita una comunicazione del 30 maggio 2011 ove si rappresentava che l'Autorità, nella sua adunanza dell'11 maggio 2011, si era limitata a prendere atto delle informazioni trasmesse in relazione alle misure adottate in esecuzione del predetto provvedimento.

21. Successivamente a tale atto interlocutorio dell'Autorità, tanto prima dell'avvio del procedimento di inottemperanza quanto nel corso dello stesso, sono emersi ulteriori elementi di fatto che non erano stati evidenziati dalla Parte nelle precedenti comunicazioni, con particolare riferimento alla perdurante prospettazione di offerte tariffarie caratterizzate dalla previsione delle limitazioni di utilizzo oggetto di censura da parte dell'Autorità nel provvedimento n. 22169 del 2 marzo 2011.

22. In particolare, alla luce di una richiesta di intervento del 27 giugno 2011, delle acquisizioni degli Uffici del 16 novembre 2011 e della risposta di H3G del 16 dicembre 2011¹³ ad una richiesta di informazioni degli Uffici del 29 novembre 2011¹⁴, sono stati raccolti elementi che hanno permesso di ritenere perdurante la prospettazione da parte di H3G delle offerte tariffarie con le medesime limitazioni di utilizzo, caratterizzate da opacità, oggetto di censura da parte dell'Autorità nel provvedimento n. 22169 del 2 marzo 2011. In particolare, soltanto nella nota del 16 dicembre 2011, H3G ha rappresentato che la prospettazione delle offerte sarebbe rimasta identica a quella oggetto di censura nel citato provvedimento n. 22169. Al riguardo, la Parte ha dichiarato che *"tali clausole saranno formalmente, e solo formalmente, mantenute per tutta l'offerta esistente e saranno eliminate al momento dell'avvio dei nuovi piani tariffari"*, laddove tale circostanza non era stata evidenziata nelle comunicazioni 15 aprile e del 12 maggio 2011.

23. Inoltre, occorre osservare che soltanto nel corso del procedimento con la nota depositata in data 3 maggio 2012, la Parte ha precisato che non si era impegnata a rimuovere formalmente dalle condizioni di contratto le clausole considerate "opache" e atte a condizionare le libere scelte commerciali e di consumo dei propri clienti, ma piuttosto a non applicarle più in alcun modo, fatta salva la sola eccezione per i clienti che utilizzavano i servizi di H3G continuativamente ed esclusivamente sotto la rete di un altro operatore (i *"full roamers"*).

24. Alla luce degli elementi in atti, risulta quindi il permanere della predetta pratica oggetto di valutazione nel provvedimento inibitorio n. 22169 del 2 marzo 2011, successivamente alla sua ricezione.

25. Per tali motivi, si ritiene che il comportamento posto in essere dal professionista costituisca inottemperanza al provvedimento n. 22169 del 2 marzo 2011.

IV. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

26. Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza ai provvedimenti inibitori, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro.

In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

27. In merito alla durata della violazione, dalle evidenze istruttorie risulta che la mancata ottemperanza alla diffida è stata posta in essere dal 16 marzo 2011, data di notifica del provvedimento n. 22169 del 2 marzo 2011, quantomeno sino al 14 maggio 2012, data in cui il professionista ha rappresentato di aver modificato le comunicazioni presenti su *internet*.

¹³ [Cfr. doc. 7.]

¹⁴ [Cfr. doc. 6.]

28. Considerati tutti gli elementi caratterizzanti la fattispecie, tra cui la durata dell'infrazione, si ritiene di irrogare alla società H3G S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30.000 € (trentamila euro).

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

a) che il comportamento della società H3G S.p.A., consistito nell'aver violato la delibera del 2 marzo 2011 n. 22169, costituisce inottemperanza a quest'ultima;

b) di irrogare alla società H3G S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000 € (trentamila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49 del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella